

1. MANUTENZIONE ORDINARIA

(con riferimento alla definizione riportata nella norma UNI 11063).

E' l'insieme delle attività svolte per **mantenere e ripristinare** le condizioni di uso, funzionamento e sicurezza previste da XXX momento della messa in servizio della macchina, attraverso **interventi correttivi o programmati**, compresa la sostituzione di parti usurate con ricambi originali od oggettivamente equivalenti. La manutenzione ordinaria è generalmente svolta dal cliente o da XXX su richiesta del cliente.

2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA

(con riferimento alla definizione riportata nella norma UNI 11063)

E' l'insieme delle attività **non ricorrenti e di costo elevato, rispetto ai costi di manutenzione ordinaria**, attraverso **interventi programmati o accidentali**, compresa la sostituzione di parti usurate con ricambi originali od oggettivamente equivalenti.

Nota 1: il caso in esame parte dal presupposto che per la macchina usata oggetto della vendita da parte di XXX sia sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria / straordinaria per permettere di ottenere una macchina rivendibile ad un altro cliente, oltre che contrattualmente, anche legalmente dal punto di vista dei dispositivi di sicurezza e/o di altri requisiti obbligatori in base alla legislazione vigente nel paese di vendita della macchina usata e relativa agli obblighi del venditore e/o dell'acquisitore/utilizzatore della medesima.

3. COMPORTAMENTI/OBBLIGHI DI XXX S.p.A.

Nel caso di vendita da parte di XXX ad un cliente residente in altro paese dell'Area CE al di fuori dell'Italia di una macchina usata, ai fini di un successivo riutilizzo produttivo, già messa in servizio almeno una volta in Italia in quanto acquistata da cliente residente in Italia e sulla quale sono stati effettuati un adeguamento relativamente a dispositivi di sicurezza e ad altri requisiti obbligatori in base alle leggi vigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed, eventualmente, altri interventi / modifiche non andati oltre la ordinaria / straordinaria manutenzione (nel qual caso si veda la scheda 2AFI), è opportuno esaminare aspetti e contenuti quali:

- effettuare le opportune verifiche sulla macchina usata per l'accertamento non solo di eventuali degradi palesi (es. mancanza di un riparo, difetti dell'asservimento delle protezioni mobili interbloccate, indisponibilità di manuale di istruzioni / schemi elettrici - fluidici, che a seconda dei casi saranno da completare/modificare o, in caso di totale mancanza, da ricostruire ex novo...), ma anche di eventuali degradi di tipo non evidente, ma comunque verificabili (es.: efficienza del circuito di protezione di terra);
- valutare l'eventuale necessità di adeguamento relativamente ai dispositivi di sicurezza ed agli altri requisiti obbligatori previsti dalla legislazione che può derivare da degradi effettuati dal precedente proprietario della macchina o da qualche requisito introdotto dalla legislazione sui luoghi di lavoro successivamente alla data di prima messa in servizio della macchina o da eventuali carenze nella fornitura originaria della macchina;

In particolare:

- **Per macchine prive di marcatura CE** (perché messe in servizio prima del 1/1/95, data di entrata in vigore della Dir. Macchine a livello europeo, o perché messe in servizio in Italia senza marcatura CE prima del 21/9/96, data tardiva di entrata in vigore in Italia della Dir. Macchine recepita con DPR 459 del 24/7/96): la legislazione di riferimento, per giudicare lo stato delle sicurezze e/o di altri requisiti obbligatori e l'eventuale necessità di adeguamento, è Allegato V del DLgs 81/2008.

Nota 2: l'applicazione "alla lettera" dell'art. 72 del **D.Lgs 09-04-2008, n.81** comporta che il cliente che vende a XXX **una macchina usata priva di marcatura CE** (perché messa in servizio prima del 1/1/95, data di entrata in vigore della Direttiva Macchina a livello europeo, o perché messa in servizio in Italia senza marcatura CE prima del 21/9/96, data tardiva di entrata in vigore in Italia della Direttiva Macchina recepita con DPR 459/96) dovrebbe fornire a XXX una dichiarazione in cui dovrebbe **attestare, sotto la propria responsabilità, che la macchina è conforme, al momento della consegna ai requisiti dell'Allegato V del DLgs 81/2008.**

Non essendo XXX l'utilizzatore finale della macchina e dovendo XXX comunque effettuare tutti i controlli e gli interventi necessari in relazione ai dispositivi di sicurezza ed agli altri requisiti obbligatori previsti dalla legislazione previgente sopra citata, detta dichiarazione viene a perdere il valore pratico relativamente ai contenuti tecnici, pur mantenendo quello legale.

XXX potrebbe comunque, se necessario, utilizzare a proprio vantaggio questo tipo di obbligo nella trattativa commerciale inerente al ritiro dell'usato.

➤ **Per macchine dotate di marcatura CE:**

dalle informazioni a disposizione risulta che il venditore, quindi XXX, non ha alcun obbligo specifico a livello formale (es. rilascio di attestazioni) se non quello di consegnare la dichiarazione di conformità originale; comunque, trattandosi di una macchina XXX rivenduta da XXX come usata, è cautelativo che il comportamento di XXX sia quello di verificare, prima della nuova messa in servizio, la conformità della macchina in relazione a tutti i dispositivi di sicurezza ed ai requisiti obbligatori previsti dalla legislazione vigente al momento della prima messa in servizio.

La legislazione di riferimento, per giudicare lo stato delle sicurezze e/o di altri requisiti obbligatori e l'eventuale necessità di adeguamento, è: Direttive Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità Elettromagnetica ed, eventualmente, Recipienti Semplici a Pressione, PED e ATEX.

Gli eventuali interventi per il detto adeguamento devono avvenire, come minimo, nel rispetto della normativa applicabile ai fini della marcatura CE al momento della costruzione della macchina e, per quanto possibile compatibilmente con lo stato dell'arte al momento della costruzione della macchina, nel rispetto della normativa applicabile alle macchine nuove.